DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico

(87/355/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

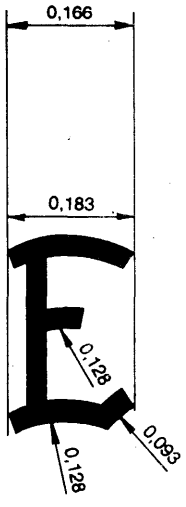
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che l'allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico [4], modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE [5], va completato con i disegni relativi alle sigle distintive « E » per la Spagna, « EL » per la Grecia e « P » per il Portogallo ;



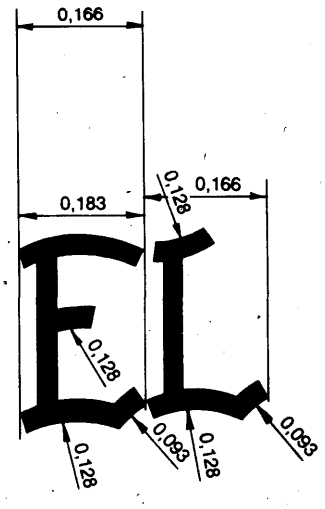
considerando che è anche necessario modificare l'allegato di cui sopra per sostituire il disegno della sigla per l'Irlanda « IR » con « IRL »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

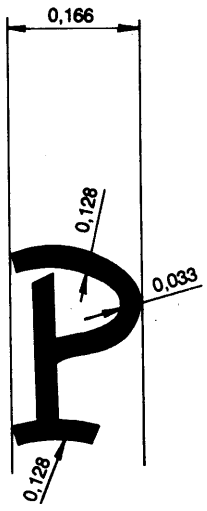
Articolo 1

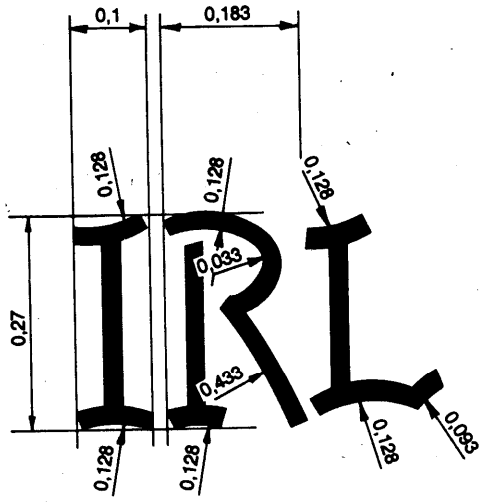
1. I disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1 della direttiva 71/316/CEE sono completati con i caratteri necessari per le sigle E, EL e P e la sigla IR è sostituita con IRL.

2. Il modello di queste sigle è illustrato qui di seguito :



(1) GU n. C 317 del 10. 12. 1986, pag. 8.
(2) Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 4.
(4) GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.
(5) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.





Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO